

m) l'allegato III è sostituito dal seguente:

**« ALLEGATO III
Modello di prescrizione medico-veterinaria**

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA

1. Modello di ricetta medico veterinaria richiamato all'articolo 77, da utilizzare per la prescrizione dei medicinali di cui all' articolo 11 e all'articolo 76 commi 3, 5 e 7.

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO-VETERINARIO PRESCRITTORE

1) Medico veterinario prescrittore:

cognome e nome
 indirizzo
 U. S. L. di residenza
 Numero e sigla provinciale di iscrizione all'albo

2) Destinatario della fornitura:

proprietario degli animali
 via frazione
 comune (provincia di) A.S.L.
 codice allevamento (se previsto)

3) Diagnosi (da indicare solo sulla copia che rimane al veterinario)

4) Medicinali da fornire:

Nome	Confezione e quantità	Posologia e durata del trattamento
.....
.....
.....

Rifornimento per scorta dell'impianto

Rifornimento per scorta propria

5) Tempo di sospensione:

a) b) c) d)

6) Identificazione degli animali/dell'animale:

N.	Specie	Marca auric./ tatuaggio/box, ecc ove necessario	Razza	Sesso	Categoria
.....
.....
.....

7) Copia del presente modello:

- a) deve essere inviata alla A.S.L.;
 b) non deve essere inviata alla A.S.L.

Località Data

Timbro e firma

B) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO
 (Solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'articolo 80:
 Estremi autorizzazione U.S.L.
 Timbro e firma del titolare/conduttore

C) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA:
 Timbro del venditore Data di consegna

Località Firma del farmacista

2. Il modello di ricetta medico-veterinaria di cui al paragrafo 1, è anche utilizzato per acquistare le scorte di medicinali veterinari di cui all'articolo 80 comma 1. In tal caso il medico veterinario evidenzia, alla voce "medicinali da fornire", la dicitura "Rifornimento per scorta dell'impianto" oppure la dicitura "Rifornimento per scorta propria", sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano.

3. Il modello di ricetta di cui al paragrafo 1 è composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui:
 l'originale colorato in rosa riporta la dicitura "copia per il farmacista";
 la prima copia colorata in giallo riporta la dicitura "copia per l'utilizzazione finale";
 la seconda copia, colorata in azzurro, riporta la dicitura "copia destinata alla ASL competente per territorio, dove ha sede l'utilizzazione finale";
 la terza copia, colorata in bianco, riporta la dicitura "copia per il veterinario"

La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata utilizzando penna a inchiostro indelebile.

4. La ricetta ripetibile di cui all'articolo 76 comma 6 ha la validità di tre mesi dalla data di rilascio e può essere riutilizzata per un massimo di cinque volte. Scaduto tale termine, il farmacista ritira la prescrizione.

5. Per la ricetta non ripetibile, nei casi previsti dal presente decreto e fatti salvi i casi previsti al paragrafo 1 nonché le norme più severe prescritte per particolari categorie di medicinali, è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle leggi sanitarie integrata con l'indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto, la prescrizione viene rilasciata in un unico esemplare dal medico veterinario e trattenuta dal farmacista secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 4. >>>

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.